



COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE
Provincia di Campobasso

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 23/05/2017

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Obiettivi

Art. 3 - Principi generali

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Ambito di applicazione

Art. 6 - Informativa

Art. 7 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 8 - Notificazione

Art. 9 - Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 11 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 12 - Obblighi degli operatori

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 18 - Comunicazione

Art. 19 - Tutela

Art. 20 - Provvedimenti attuativi

Art. 21 - Norma di rinvio

Art. 22 - Pubblicità del Regolamento

Art. 23 - Entrata in vigore

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Acquaviva Collecroce nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art 2 – Obiettivi

Gli obiettivi che si intende perseguire, attraverso le telecamere, sono i seguenti:

- tutelare la sicurezza dei cittadini;
- prevenire fatti criminosi, agendo come deterrente;
- favorire la repressione di reati, attraverso le immagini e i dati registrati;
- sorvegliare, in presa diretta, i principali punti del paese, in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- supportare le forze di polizia in tutte le attività di prevenzione, controllo e indagine;
- rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.

Le immagini registrate vengono conservate e cancellate, dopo il periodo prestabilito, secondo quanto previsto dalla legge.

L'accesso alle centrali di controllo, e ai dati da esse raccolti, è consentito esclusivamente ai responsabili del trattamento dei dati del Comune di Acquaviva Collecroce, ovvero dalle Autorità di Pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.

Il trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza del territorio comunale è

improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, secondo le prescrizioni del Garante.

Art. 3 - Principi generali

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità:

- **principio di liceità:** il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18 - 22 del Codice.
- **principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- **principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza. La loro installazione è finalizzata alla protezione e alla conservazione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, dove misure di prevenzione e di protezione sono inefficaci. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- **principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, l'interconnessione, la

comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per “**titolare**”, il Comune di Acquaviva Collecroce, attraverso la sua organizzazione ai quali competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per “**Codice**” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Art. 5 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Acquaviva Collecroce e collegati alla postazione presso l'immobile adibito a sede degli uffici comunali.

Art. 6 - Informativa

1. Il Comune di Acquaviva Collecroce, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, sulla quale è riportata la dicitura “**ATTENZIONE! AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIATA PER RAGIONI DI SICUREZZA**” ai sensi dell'art. 13 del codice.

2. Il Comune di Acquaviva Collecroce, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 7 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Acquaviva Collecroce dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza ai fini di:

- tutelare i beni del patrimonio comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali;
- controllare gli eventuali accessi limitati di veicoli in determinate zone del territorio comunale;
- verificare le adiacenze di uffici comunali;
- riprendere le immagini di specifici siti comunali;
- presidiare gli accessi degli Edifici Comunali dall'interno e dall'esterno.

Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti o eventuali mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II

NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 8 - Notificazione

Il Comune di Acquaviva Collecroce, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 9 - Responsabile ed incaricati del trattamento

1. La persona nominata dal Sindaco è individuato quale responsabile dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. e).

E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

4. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione;
5. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso al locale adibito a sala controllo nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- e) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 11 - Modalità di raccolta dei dati personali

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso.

I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

La registrazione è consentita:

- relativamente al sistema di videosorveglianza della viabilità, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera e), all'art. 9, comma 1, in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada;
- relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza dei luoghi di sepoltura, degli edifici di proprietà comunale, come giardini pubblici e altri luoghi pubblici, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici;
- relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza degli edifici scolastici esclusivamente durante l'orario di chiusura della scuola.

Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo massimo di sette giorni, successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini mediante l'uso di sistemi di video sorveglianza, come indicato all'art. 9, comma 1, lettera e). Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati

cancellati.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e la loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10. Alla sala controllo può accedere solo ed esclusivamente la persona nominata dal Sindaco o un suo delegato. La predetta sala è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in un locale di proprietà comunale non accessibile al pubblico.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.

Art. 17 -Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

Art. 18 - Comunicazione

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad Enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

Art. 19 - Tutela

Tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

CAPO V

NORME FINALI

Art.20 - Provvedimenti attuativi

Compete al Sindaco l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la nomina del Responsabile del trattamento, la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 21 - Norma di rinvio

Per quanto non regolamentato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, ed ai seguenti provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004 e l'8 aprile 2010.

Art. 22 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva.